



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2012 (07.01)
(OR. en)**

16322/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0364 (COD)**

**CODEC 2702
PECHE 479
ENV 864
PE 525**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, dal 19 al 22 novembre 2012)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Maria do Céu PATRÃO NEVES (PPE, PT), ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente 13 emendamenti (emendamenti 1-13) alla proposta di regolamento. La relatrice ha inoltre presentato altri tre emendamenti (emendamenti 15, 16 e 17). Inoltre, i gruppi politici ALDE, Verts/ALA, S&D, ECR e EFD hanno presentato congiuntamente un emendamento (emendamento 14).

II. DISCUSSIONE

Il 21 novembre 2012 si è svolta una discussione congiunta che ha avuto per oggetto anche altre 4 relazioni sulla politica della pesca, includendo settori che oltrepassano il campo di applicazione della procedura legislativa ordinaria.

Il relatore della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock¹, Marek Józef GRÓBARCZYK (ECR, PL):

- ha spiegato che la gestione delle risorse della pesca deve essere trattata nell'ambito della politica comune della pesca (PCP);
- ha ritenuto che si sia venuta a creare una situazione di stallo al Consiglio;
- ha evidenziato il fatto che la pesca sportiva non è stata finora regolamentata e che la crescita di tale pesca ha comportato catture non dichiarate di salmone del Mar Baltico;
- ha insistito sul fatto che l'impatto di predatori non sia stato preso in considerazione;
- ha sottolineato che la riproduzione di salmone del Mar Baltico costituisce un problema e che la popolazione è in diminuzione;
- ha ritenuto che la nuova PCP debba costituire una via d'uscita da tale situazione globale; nonché
- ha deplorato il fatto che nella sala non fosse disponibile nessun rappresentante del Consiglio.

Il relatore della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009² del Consiglio, Pat the Cope GALLAGHER (ALDE, EI), dopo aver spiegato che l'obiettivo delle norme che i pescatori devono seguire nell'Unione è garantire che gli stock ittici siano sfruttati in modo sostenibile e che gli ecosistemi nei quali vivono i pesci siano mantenuti correttamente, si è dichiarato compiaciuto che l'accordo raggiunto corrisponda agli interessi superiori dei pescatori, delle comunità costiere, della pesca sostenibile e del consumatore.

¹ Cfr. la nota informativa 16318/12.

² Cfr. la nota informativa 16321/12.

La relatrice della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, Maria do Céu PATRÃO NEVES (PPE, PT):

- ha rammentato che lo spinnamento è stato vietato nell'UE nel 2003;
- ha precisato che la proposta della Commissione mira a porre fine alla deroga che prevede permessi di pesca speciali che consentono l'asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci e che richiedono che le carcasse e le pinne siano entrambe sbarcate;
- ha sottolineato che, secondo diverse fonti, non vi è prova dello spinnamento nell'UE e che le specie di squalo pescate nelle acque dell'UE non sono specie pericolose;
- si è rammaricata del fatto che gli emendamenti presentati ulteriormente (emendamenti 15, 16 e 17) per tener meglio conto dell'intenzione della Commissione e della condizione socioeconomica del settore della pesca non siano stati considerati debitamente; nonché
- ha ritenuto che la proposta della Commissione non sia giustificata e che abbia condotto ad una campagna d'informazione errata, compreso da parte delle ONG.

Il commissario Maria DAMANAKI ha preso la parola e:

- per quanto riguarda il piano pluriennale di stock di salmone del Mar Baltico, si è compiaciuta dell'approvazione del Parlamento secondo cui tale stock deve essere gestito secondo il principio del rendimento massimo sostenibile;
- per quanto riguarda la proposta relativa alle misure tecniche transitorie, ha sottolineato gli sforzi compiuti dalla relatrice di rendere possibile tale accordo in tempo opportuno, in quanto la discontinuità di tali misure (anche se temporaneamente) comporterebbe conseguenze negative per la conservazione di alcuni stock e per gli habitat marini vulnerabili;
- per quanto riguarda la proposta relativa all'asportazione di pinne di squalo, ha ritenuto che le attuali norme non offrano garanzie sufficienti per evitare l'asportazione di pinne e di carcasse sbarcate in quanto sono difficili da controllare nella pratica; richiederebbero pertanto un funzionario su ogni peschereccio;
- ha rilevato che l'esperienza ha dimostrato che vi era una tendenza a evolvere verso leggi a favore delle pinne attaccate e che le pratiche delle pinne attaccate non comportano costi aggiuntivi e restano redditizie;
- ha chiesto di abolire le deroghe in vigore.

Intervenendo a nome della commissione ENVI, Carl SCHLYTER (Verts/ALE, SE) ha caldeggiato la protezione del salmone del Mar Baltico.

Andrea Zanoni (ALDE, IT), pronunciandosi a nome della commissione ENVI, Chris Davies (ALDE, UK), esprimendosi a nome del gruppo ALDE, Raúl ROMEVA I RUEDA, (Verts/ALA, ES) parlando a nome del gruppo Verts/ALA, e a titolo personale, Kriton ARSENIS (S&D, GR), Ian HUDGHTON (Verts/ALA, UK), Anna Rosbach (ECR, DK), John BUFTON (EFD, UK), Younous OMARJEE (GUE/NGL, FR), Andreas MÖLZER (NI, AT), Julie GIRLING (ECR, UK), Guido MILANA (S&D, IT) e Jens NILSSON (S&D, SE), hanno chiesto l'eliminazione delle carenze nella normativa vigente al fine di rafforzare il divieto di spinnamento di squali votando a favore della proposta della Commissione.

Intervenendo a nome della commissione FEMM, Barbara MATERA (PPE, IT) ha caldeggiato i diritti delle donne nel settore della pesca.

Esprimendosi a nome del gruppo PPE, Gabriel MATO ADROVER (PPE, ES) si è espresso a favore della protezione del settore della pesca nell'ambito della riforma della politica comune della pesca e ha deplorato il fatto che nella sala non fosse disponibile nessun rappresentante del Consiglio.

Parlando a nome del gruppo S&D, Ole CHRISTENSEN (S&D, DK) ha caldeggiato la sostenibilità e, tra l'altro, le registrazioni accurate di catture di salmone del Mar Baltico.

I seguenti deputati sono intervenuti a titolo personale:

Werner KUHN (PPE, DE) ha caldeggiato la dichiarazione delle catture provenienti dalla pesca sportiva del salmone del Mar Baltico e ha insistito sull'importanza di tener conto dell'impatto delle centrali termiche sul salmone del Mar Baltico.

Carmen FRAGA ESTÉVEZ (PPE, ES) ha apprezzato la relazione di Maria do Céu PATRÃO NEVES (PPE, PT) e ha criticato esplicitamente la Commissione per aver cercato di trattare con le ONG anziché con il settore della pesca.

Jarosław LESZEK WAŁĘSA (PPE, PL) ha chiesto di sostenere la relazione di Marek Józef GRÓBARCZYK (ECR, PL) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock.

Il commissario Maria DAMANAKI ha preso nuovamente la parola e:

- per quanto riguarda il salmone del Mar Baltico, ha sottolineato che sia la questione dei predatori sia quella della pesca ricreativa (secondo i dati corrisponde al 20%) sono di competenza degli Stati membri, pertanto non sono di competenza della Commissione, e che è necessaria la cooperazione;
- per quanto concerne il regolamento sulle misure tecniche, al pari di molti deputati parlamentari, ha caldeggiato la politica della regionalizzazione, ritenendo però che nel Consiglio manchino i progressi al riguardo; e
- quanto allo spinnamento di squali, ha dichiarato che le procedure di consultazione e le valutazioni d'impatto sono effettuate secondo le norme.

Il relatore Pat the Cope GALLAGHER¹ (ALDE, EI)

- si è rammaricato del rifiuto del Consiglio di sostenere un emendamento il cui obiettivo era consentire lo sviluppo di nuovi settori della pesca in futuro, nel rispetto delle linee guida della FAO delle Nazioni Unite su come settori nuovi o in via di sviluppo della pesca debbano essere trattati in modo approfondito; e
- ha indicato che il Consiglio nel 2011 ha approvato la dichiarazione sullo sviluppo della pesca e che la sessione del Consiglio di dicembre del corrente anno dovrebbe procedervi nuovamente.

La relatrice, Maria do Céu PATRÃO NEVES (PPE, PT), ha ritenuto che la Commissione non abbia compreso le sue proposte e che le informazioni relative allo spinnamento di squali nell'UE non siano state diffuse adeguatamente.

¹ Cfr. la nota informativa 16321/12.

Un certo numero di deputati, tra cui Ana MIRANDA (Verts/EFA, ES) a nome della commissione REGI, Struan Stevenson (ECR, UK) a nome del gruppo politico ECR, Nikolaos Salavrakos (EFD, GR) a nome del gruppo politico EFD, sono intervenuti a favore della protezione delle attività di piccola pesca ed hanno chiesto di tenerle in considerazione nel contesto della riforma della PCP.

Il presidente ha quindi chiuso il dibattito. Inoltre, i deputati Birgit COLLIN-LANGEN (PPE, DE), Anne DELVAUX (PPE, BE) e Rareş-Lucian NICULESCU (PPE, RO) hanno presentato una dichiarazione scritta conformemente alla norma 149 del regolamento interno del Parlamento europeo.

III. VOTAZIONE

Il 22 novembre 2012 il Parlamento ha adottato 12 emendamenti (nn. 1-7 e 10-14) alla proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota. Le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0798),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0431/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0295/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali e le razze, sono generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento eccessivo a

Emendamento

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali e le razze, sono generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento eccessivo a

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 195.

causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari. Negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati, in particolare delle pinne.

causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari, ***sebbene la produttività biologica non sia la stessa per tutte le specie. In generale***, negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite, ***anche da imbarcazioni battenti bandiera unionale operanti in acque unionali e non unionali***, e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati, in particolare delle pinne.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Sebbene le pinne di squalo non siano un ingrediente tradizionale della dieta europea, gli squali costituiscono un elemento necessario dell'ecosistema marino dell'Unione; occorre pertanto dare priorità alla loro gestione e conservazione come anche, in generale, alla promozione di un settore della pesca gestito in modo sostenibile, a beneficio dell'ambiente e delle persone che operano nel settore.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Le attuali conoscenze scientifiche, basate sull'esame dei tassi di cattura degli squali, indicano in generale che numerosi stock di squali sono seriamente minacciati, sebbene la situazione non sia la stessa per tutte le specie o addirittura per la stessa specie in zone marittime diverse. Secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), è a rischio oltre il 25% di tutte le specie di

squali pelagici, il cui 50% è costituito di squali pelagici oceanici di grandi dimensioni. Negli ultimi anni la cattura, la detenzione, il trasbordo o lo sbarco di un numero crescente di specie di squali, compresi i capi le cui pinne hanno un elevato valore commerciale, è stato vietato dalla normativa dell'Unione, o nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) La verdesca (Prionace glauca) e lo squalo Mako (Isurus oxyrinchus), classificati dall'IUCN rispettivamente come specie "quasi minacciata" e "vulnerabile", sono attualmente le principali specie di squali catturate dalla flotta europea, con la verdesca che rappresenta il 70% circa degli sbarchi complessivi di squali registrati. Tuttavia, anche altre specie, tra cui lo squalo martello e lo squalo seta, sono soggette alla cattura in acque unionali e non unionali e contribuiscono alla redditività economica delle attività di pesca.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali per permettere la lavorazione a bordo con l'asportazione delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di garantire la corrispondenza tra il peso delle pinne e quello dei corpi è stato fissato un rapporto pinne/carcasse. **Tuttavia**, dopo la lavorazione, pinne e corpi possono essere sbarcati in porti diversi. **In tali casi l'uso**

(3) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali per permettere la lavorazione a bordo con l'asportazione delle pinne dai corpi degli squali. Al fine di garantire la corrispondenza tra il peso delle pinne e quello dei corpi è stato fissato un rapporto pinne/carcasse. **L'utilizzo di sistemi che calcolano il rapporto pinne/carcasse comporta serie difficoltà**

del rapporto risulta inefficace e lascia spazio allo spinnamento degli squali. In queste circostanze la raccolta dei dati, quali l'identificazione delle specie e la struttura delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'introduzione di misure di conservazione della pesca viene ostacolata.

operative e di controllo. Tali sistemi non eliminano la pratica del cosiddetto "rigetto selettivo" (high-grading) e, date le diverse tecniche di asportazione delle pinne e la variabilità della dimensione e del peso delle pinne delle varie specie di squali, il loro utilizzo potrebbero dare luogo all'asportazione delle pinne senza che tale pratica possa essere rilevata. Dopo la lavorazione, pinne e carcasse possono essere sbarcate in porti diversi. In queste circostanze viene ostacolata la raccolta dei dati, quali l'identificazione delle specie e la struttura delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'introduzione di misure di conservazione *e di gestione* della pesca.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nel 1999 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha adottato il Piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali che ha fornito la base per la comunicazione della Commissione del 2009 relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali con cui l'Unione si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e a ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Il Consiglio ha approvato l'approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell'Unione indicati nella comunicazione.

Emendamento

(4) Nel 1999 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha adottato il Piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali che ha fornito la base per la comunicazione della Commissione del **5 febbraio** 2009 relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali con cui l'Unione si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e a ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Il Consiglio ha approvato l'approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell'Unione indicati nella comunicazione *e ha incoraggiato la Commissione a prestare un'attenzione particolare alla questione dell'asportazione delle pinne e a presentare, il prima possibile, modifiche al regolamento (CE) n. 1185/2003, in particolare per quanto concerne le deroghe e le relative modalità ivi previste.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello spinnamento degli squali e i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.

Emendamento

(6) Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello spinnamento degli squali e i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo ***osservando che questo è il modo migliore per impedire lo spinnamento e che agevola la raccolta dei dati necessari per la valutazione degli stock. Le risoluzioni annuali sulla sostenibilità della pesca approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal 2007 in poi, la strategia globale dell'IUCN contro lo spinnamento degli squali del 2008 e la Conferenza del 2010 sulla revisione dell'Accordo sugli stock ittici hanno invitato i paesi a prendere misure che obblighino a sbarcare tutti gli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 3 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa."

Emendamento

"1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ***ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.***"

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Testo della Commissione

1. Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro e non oltre il 1° maggio, una relazione annuale complessiva sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente. La relazione illustra il controllo dell'osservanza da parte delle navi dei requisiti di cui al regolamento e le misure di esecuzione adottate dagli Stati membri in caso di inadempienza. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

Emendamento

1. Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera, **conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e del regolamento (UE) n. 404/2011 recante modalità di applicazione del regolamento menzionato**, trasmette alla Commissione **su base annua**, entro e non oltre il 1° maggio, una relazione annuale complessiva sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente. La relazione illustra il controllo dell'osservanza da parte delle navi, **in acque unionali e non unionali**, dei requisiti di cui al regolamento e le misure di esecuzione adottate dagli Stati membri in caso di inadempienza. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione

– il numero **di** ispezioni realizzate;

Emendamento

– il numero, **la data e il luogo delle** ispezioni realizzate;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

– il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte.

Emendamento

– il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte *e la sanzione applicata per ciascun caso di infrazione.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1185/2003

Articolo 6 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– il numero totale di sbarchi per specie (peso/numero) e per porto.